

Art. 14 Statuto Università
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Compongono il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) un componente effettivo, con funzioni di Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli Avvocati dello Stato;
 - b) un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) un componente effettivo e uno supplente scelti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra i dirigenti e i funzionari del Ministero stesso.Almeno due componenti devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
3. In particolare, il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;
 - b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi a essa relativi;
 - c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;
 - d) effettua verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;
 - e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal Rettore. L'incarico ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti non può essere attribuito a dipendenti dell'Università.
6. I membri del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
7. Per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilita un'indennità, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.